

LA PENA COME SANZIONE: UN CONTRIBUTO SU QUESTO CONCETTO

1. Introduzione

Recentemente il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi ha presentato ai diversi atenei ecclesiastici e a gruppi di canonisti di tutto il mondo il secondo schema del nuovo libro VI del CIC.

Oltre alle varie proposte di cambiamenti da introdurre nel testo legislativo attuale, la presentazione dello schema è stata accompagnata da alcuni interrogativi. L'ultima questione presentata alla riflessione dei canonisti riguardava la natura penale delle dimissioni dell'Istituto Religioso¹. La risposta non era semplice né scontata, a causa di una accesa discussione sostenuta con argomenti da ritenersi validi da una e dall'altra parte.

Nella riflessione hanno avuto un certo peso anche altre considerazioni desunte da argomenti del codice stesso che, in una maniera o nell'altra, potevano assumere carattere penale, come, ad esempio, la irregolarità *ex delicto* (can. 1041 e can. 1044), la sospensione *ad cautelam*, la perdita dell'ufficio per la perdita della comunione ecclesiale (can. 194 §1, 2°), la negazione della sepoltura ecclesiastica (cann. 1184-1185), o le sanzioni previste nel can. 1457. Gli argomenti presentati, ancora una volta, richiedono di affrontare il tema per poter presentare una riflessione nell'ambito della sanzione penale per tentare di precisare un concetto che tenga conto di tutti questi diversi aspetti. In definitiva vogliamo chiarire quali sono le note caratteristiche del concetto di pena che lo distinguono dalle altre sanzioni nella Chiesa.

¹ Cf. PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, prot. 1354/2011, 2.

2. Concetto tradizionale della pena²

Come punto di partenza per la nostra riflessione possiamo assumere la nozione tradizionale della pena. Secondo alcuni autori, la pena è stata introdotta con il significato di prezzo o soddisfazione che compensa una ingiuria³ o come peso della giustizia penale, significato che in seguito, sotto l'influsso del pensiero greco, è stato enfatizzato nel concetto di sofferenza o di castigo. Come Amor Ruibal ha fatto notare, «la derivazione originaria della pena deve etimologicamente individuarsi nella radice *pun* (nel senso di purificare, tenere puro), che nella lingua sanscrita ha il suo equivalente in *punya* (puro, limpido), a cui corrisponde la voce greca *apoina* (riscatto della pena, ciò che purifica in ordine al castigo); e nel suo significato primitivo *punire* (rendere puro). L'accezione concreta che offre la pena nelle XII Tavole è quella di compensazione o riscatto pecuniario a fronte di un delitto. Questo carattere di riscatto pecuniario nella pena, appare in tutte le legislazioni antiche, cominciando dal codice assiro di Hamurabi, e continuando con le legislazioni della Cina e dell'India, nel codice Chu-King e Maini, o semplicemente nelle diverse espressioni del diritto tedesco, piuttosto diffuso»⁴.

² Facciamo nostra la distinzione che propone García Barberena, indicando che non interessa la pena in quanto prevista dalla legge, che è (in prima istanza) un atto della ragione, una previsione dell'autorità. In questo studio affronteremo la pena in riferimento alla privazione stessa che il giudice o il superiore applicano al caso concreto (in seconda istanza) che si realizza nel momento cui la privazione o la limitazione dei diritti del delinquente diviene effettiva. Cf. T. GARCÍA BARBERENA, «De la noción, clases, interpretación y aplicación de la pena», in T. GARCÍA BARBERENA, ed., *Comentarios al Código de Derecho Canónico*, IV, Madrid 1964, 286.

³ Cf. F. CAPPELLO, *Summa iuris canonici in usum scholarum concinnata*, III, Roma 1939, 364.

⁴ «La derivación originaria de pena debe colocarse en la raíz *pun* (en sentido de purificar, hacer puro), que tiene en sanscrito su equivalente en *punya* (puro, limpio), a la cual corresponde la voz griega *apoina* (rescate de la pena, lo que purifica en orden al castigo); y en su significación primitiva *punire* (volver puro). La acepción concreta que ofrece la pena en las XII tablas es la de compensación o rescate pecuniario por el delito. Este carácter

Nel diritto romano, la pena conservò fundamentalmente il senso di repressione inteso come risposta all'infrazione della legge, senza tenere conto in alcun momento dell'aspetto etico della giustizia. Su questa linea la definizione di Ulpiano sarà quella prevalente nella dottrina⁵.

Il contributo che il diritto canonico ha dato al diritto romano fu giustamente l'introduzione dell'elemento morale della pena in quanto l'inosservanza della giustizia era sancita dalla pena, intesa però in un contesto spirituale e teologico. La sofferenza che doveva sopportare il delinquente era in funzione dell'inosservanza della giustizia, mostrandosi perciò una cosa diversa dal «male» in sé e per sé proprio dell'epoca romana⁶. Il fondamento morale si trova nel male realizzato prima che il delitto sia commesso⁷.

de rescate pecuniario en la pena, aparece a través de todas las legislaciones antiguas, comenzando por el código asirio de Hamurabi, y por las legislaciones de la China y de la India, como se encuentra en el Chu-King y en el código de Maini, basta las manifestaciones diversas del derecho germánico, harto conocidas». A. AMOR RUIBAL, *Derecho penal de la Iglesia católica según el código canónico vigente*, Barcelona – Madrid 1910, I, 23-24.

⁵ «Inter “multam” autem et “poenam” multum interest, cum poena generale sit nomen omnium delictorum coercitio, multa specialis peccati, cuius animadversio hodie pecuniaria est: poena autem non tantum pecuniaria, verum capitis et existimationis irrogari solet et multa quidem ex arbitrio eius venit, qui multam dicit: poena non irrogatur, nisi quae quaque lege vel quo alio iure specialiter huic delicto imposita est: quin immo multa ibi dicitur, ubi specialis poena non est imposita. Item multam is dicere potest, cui iudicatio data est: magistratus solos et praesides provinciarum posse multam dicere mandatis permissum est. Poenam autem unusquisque irrogare potest, cui huius criminis sive delicti executio competit». ULPIANUS in D. 50,16, 131, 1. Citato da A. AMOR RUIBAL, *Derecho penal* (cf. nt. 4), 25.

⁶ «La definición que Grocio da de la pena: *Malum passionis ob malum actionis* [Nella sua forma testuale: “*Malum passionis quod delinquenti infligitur ob malum actionis*” (De iure belli et pacis, I, II, capítulo 20), que tan corriente se hizo, expresa ya un alcance ético muy distante de la antigua definición romana». A. AMOR RUIBAL, *Derecho penal* (cf. nt. 4), 25.

⁷ «Es verdad que [...] no se dice ahí que la pena sea un mal en sí misma, sino un sufrimiento, y por consiguiente aparece a primera vista mas bien como el mal de un sufrimiento que como el sufrimiento del mal, por el delito; pero al señalar la causa que lo motiva (*ob malum*

Il concetto attuale di pena si può desumere dal can. 2215 del CIC17, il quale sembra conservare tutto il suo valore⁸. Si tratta della «privazione di un bene, inflitto dall'autorità legittima competente per correggere il delinquente e punire il delitto perpetrato»⁹.

Quattro sono gli elementi presenti nella definizione del codice: il primo è l'elemento centrale, il contenuto della pena: la privazione di un bene¹⁰. Questo aspetto suppone una sofferenza, vale a dire, la perdita di un diritto o la proibizione all'esercizio di un diritto senza perderlo. Il bene di cui si viene privati può essere di natura spirituale, come la ricezione dei sacramenti o l'esercizio degli ordini sacri, o di tipo temporale, come la privazione di un ufficio.

actionis), pone ante la consideración el elemento formal que hace de lo malo del sufrimiento un mal que debe sufrir el reo para compensar la delincuencia». A. AMOR RUIBAL, *Derecho penal* (cf. nt. 4), 26.

⁸ Di fatto i commentatori moderni assumeranno questa definizione per cominciare le loro esposizioni. Cf. L. CHIAPPETTA, *Il codice di diritto canonico: commento giuridico-pastorale*, II, Roma 1996, 586; V. DE PAOLIS – D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa. Commento al codice di diritto canonico. Libro VI*, Città del Vaticano 2000, 106; A. CALABRESE, *Diritto penale canonico*, Città del Vaticano 1996², 106, tra gli altri.

⁹ Can. 2215: «Poena ecclesiastica est privatio alicuius boni ad delinquentis correctionem et delicti punitionem a legitima auctoritate inflicta». Cappello presenta la nozione di pena nella maniera seguente: «Poena est: Malum passionis delinquenti illatum, ad reparandum ordinem delicto violatum. Dicitur: 1° malum passionis, ut distinguatur a malo actionis quod est privatio rectitudinis actui debita. Malum passionis est privatio boni alicuius quod non sit bonum morale id est honestas actionis, v. g. vitae, famae, divitiarum, libertatis, etc.; 2° illatum delinquenti, quia poena sine delicto non datur; 3° ad reparandum ordinem, etc: quibus verbis exprimitur finis poenae et simul innuitur ratio cur societati ius sit poenam irrogandi». F. CAPPELLO, *Summa iuris canonici* (cf. nt. 3), 364.

¹⁰ Mentre la sanzione penale nella Chiesa Cattolica Latina assume un carattere principalmente di privazione, nella Chiesa Orientale è evidenziato maggiormente l'aspetto medicinale delle sanzioni. Cf. A. URRU, «Natura e finalità della pena canonica», in Z. SUCHECKI, *Il processo penale canonico*, Roma 2003, 67.

La privazione o la limitazione dei diritti deve essere inflitta dalla legittima autorità «perché il diritto penale è di ordine pubblico e regola una relazione che non è tra soggetti specifici, ma tra il delinquente e la società rappresentata dalla legittima autorità»¹¹.

L'azione di questa autorità si esercita in ambito ecclesiale pubblico perché si distingue la pena ecclesiastica dalla penitenza imposta in ordine disciplinare (per esempio a un religioso all'interno della sua congregazione) e dalla penitenza sacramentale che si verifica nel foro interno¹².

Va da sé che tale autorità della Chiesa deve poter disporre di tali diritti e che tali diritti devono essere a disposizione del superiore della Chiesa. Evidentemente non si può privare una persona dell'ordine sacro, dato che questo non è un diritto di cui si può disporre, né un Vescovo può privare un subalterno di un ufficio ricevuto direttamente dalla Santa Sede.

Il terzo elemento è la relazione tra la pena e il delitto. Si tratta di una relazione di giustizia: *nulla poena sine delicto*. La relazione tra pena e delitto è il fondamento in base al quale si può infliggere una pena a una persona, indipendentemente dal tipo di società di cui parliamo, perché in assenza di un delitto viene a mancare la causa stessa della pena. La pena è una risposta a un'azione che viola la legge e senza violazione della legge non sussiste il diritto di applicare una pena. Si può pensare a un ordinario che di fronte a una mancanza di carattere disciplinare di un proprio subalterno applichi immediatamente una sospensione: questo provvedimento sarebbe privo del suo stesso fondamento formale.

L'ultimo elemento è la finalità della pena. La pena non è un fine a se stesso, ma un mezzo, l'ultimo, che viene utilizzato per correggere la persona e ristabilire l'ordine violato. Questi due elementi sono in un certo modo presenti in tutti i tipi di pena ed entrambi costituiscono il criterio del

¹¹ T. GARCÍA BARBERENA, «De la noción, clases» (cf. nt. 2), 288.

¹² Cf. A. URRU, «Natura e finalità della pena canonica» (cf. nt. 10), 69.

discernimento al momento di stabilire la risposta che, in quanto società, si deve dare al delitto: qual'è il mezzo più adeguato per ottenere il fine proprio della pena?

Fini che abbiamo detto essere comuni a tutti i tipi di pena e che si ordinano al fine generale di tutto il sistema giuridico riassunto nel can. 1752: la salvezza delle anime.

In questo senso ci sembra importante distinguere tra il *finis operis* che non può non riconoscere la punizione per il delitto innanzitutto in ordine all'intenzione dell'autorità che interviene¹³, e il *finis operantis* che a tal fine sceglie il mezzo, intervenendo attraverso una pena espiatoria o una pena medicinale o una punizione, tenendo conto anche della priorità da individuarsi nella conversione del reo o nella restaurazione dell'ordine violato. Certamente questa è una distinzione meramente razionale, perché in pratica si interviene innanzi tutto per frenare una situazione ed evitare mali maggiori, in secondo luogo si tiene conto che il solo castigo del reo non può essere una soluzione al problema, così come il mero pentimento del reo non può essere sufficiente. Infatti, il Codice pone alcune condizioni perché il pentimento sia veramente efficace, come la riparazione del danno e dello scandalo (cann. 1347 §2 y 1358 §1), che è di fatto la miglior espressione della restaurazione dell'ordine violato e, perché no, del castigo per il delitto perpetrato.

Dall'altro lato è indubbio che i fini della pena non possono non ambire a un bene. La conversione del reo e la restituzione dell'ordine giuridico violato sono la base su cui la Chiesa, come società, può ergersi a strumento di salvezza. In questo senso si può convenire che la definizione

¹³ «La pena, infatti, sia di un tipo sia dell'altro, consiste sempre in una reazione (consistente a propria volta in una sottrazione di beni) intesa primariamente e unitariamente a punire un comportamento di anormalità, quello, appunto, della disobbedienza alla legge. A tale comportamento di anormalità la Chiesa reagisce precisamente determinando nel reo una situazione di anormalità (cioè la mancanza di certi beni)». F. COCCOPALMERIO, «La normativa penale della chiesa», in E. CAPPELLINI, *La normativa del nuovo codice*, Brescia 1985, 302.

del codice supera ampiamente la definizione data da Grozio *Malum passionis ob malum actionis*¹⁴, dato che va al di là dell'aspetto puramente punitivo della pena¹⁵.

3. La pena è una sanzione *ad personam*

Risulta evidente, secondo l'inquadramento del problema presentato nell'introduzione, che questa definizione può abbracciare molti mezzi adottati dall'autorità che non sono tutti compresi tra quelli che il codice stabilisce come pene. Quindi dobbiamo chiarire, a partire da alcuni elementi offerti da eminenti autori e dalla norma stessa, quali sono gli elementi che permettono di distinguere la pena da altri mezzi.

Associato al vocabolo pena si trova quello di «sanzione», che, etimologicamente proviene dal latino *sanctio*, il quale costituisce una derivazione dal verbo *sancio*, che ha la medesima radice della parola «sacro» o «santo» in greco¹⁶. Nel suo primo significato si può intendere come tentativo di rendere inviolabile un qualcosa attraverso un atto religioso che lo consacri. Nella medesima maniera può significare una prescrizione immutabile.

Il «sacro» implica sempre un intervento dell'uomo che «consacra». In questo senso è posto tra il «naturale», vale a dire ciò che si fonda, si costituisce da solo e il «sacro», ciò che riconosce le cose, fondandole. Il sacro è il risultato di una operazione intesa come sanzionare. In questo senso si può dire che il termine aveva originariamente un valore incentrato più sulla promulgazione che nella sofferenza. Alla sua radice, ancora più radicale, è un vocabolo composto

¹⁴ Si veda la nota 6.

¹⁵ Cf. T. GARCÍA BARBERENA, «De la noción, clases» (cf. nt. 2), 286.

¹⁶ Cf. R. DE MIGUEL – E. MARQUÉS DE MORANTE, *Nuevo diccionario latino-español etimológico*, Madrid 1946²⁴, 828. Il tema della sanzione è stato affrontato più in profondità nel nostro articolo «La sanción: ¿justicia o misericordia?», in C. PEÑA GARCÍA, ed., *Retos del Derecho Canónico en la Sociedad Actual. Actas de las XXXI Jornadas de la Actualidad Canónica*, Madrid 2012, 29-54.

dalla voce *sak* che significa fare qualcosa di reale, nella sua interpretazione più stretta, farlo diventare reale. Questo implica, antropologicamente, che l'uomo non è un semplice spettatore dell'esistenza, ma può lasciare la sua impronta, il suo sigillo sui fatti. Attraverso l'atto della sanzione, l'uomo prende sul serio il mondo, conferendogli una forma umana, che rispecchia la sua azione¹⁷.

Da questi concetti di base adotta due direzioni. La prima, positiva, indica il consacrare, ordinare, regolare, confermare o ratificare, stabilire, nel seno generale di condurre qualcosa alla sua pienezza¹⁸. La seconda, negativa, indica una proibizione, per evitare un ulteriore degrado. Tra queste due azioni si trova quella di castigare, qualificata sempre in funzione della finalità da perseguirsi¹⁹.

Nel codice il termine «sanzione» è utilizzato senza alcuna aggiunta esplicativa nel libro VI solo nel titolo, mentre negli altri libri si incontra una volta nel can. 96 e un'altra nel can. 1457 §2. Insieme alla parola «penale» si utilizza fondamentalmente nel Libro VI (cann. 1311 e 1312)²⁰. Tutti questi ri-

¹⁷ Cf. F. D'AGOSTINO, *La sanzione nell'esperienza della pena*, Torino 1989, 19-21. In questo caso l'autore sta seguendo l'analisi presentata da H. FUGIER, *Recherches sur l'expression du sacré dans la langue latine*, Paris 1963, 118.

¹⁸ Cf. F. MARINI, «È carità dare una pena canonica? Il male nell'esperienza giuridica», in *Il male, la sofferenza, il peccato*, Brescia 204, 302.

¹⁹ Cf. L. CASTIGLIONI – Sc. MARIOTTI, *Vocabolario della lingua latina*, Milano 1996³, 1141. In questo senso si può osservare come il termine sanzione può rivelarsi più ricco di quello di pena, al momento di applicare un castigo. Cf. M. VENTURA, *Pena e penitenza nel Diritto canonico posconciliare*, Perugia 1996, 68, nt. 3.

²⁰ «Il nesso, per noi così usuale, tra sanzione e colpa, possiede in questa prospettiva semantica una valenza che non è immediatamente punitiva: *sancire noxam* non significa, in prima istanza, punire una colpa, ma riconoscerla come tale: riconoscere un atto umano per ciò che effettivamente è, per la sua portata anti-coesistenziale. La punizione è un *posteriorius* (se eventuale o necessario sarà da vedere), che non può trovare spazio se non è preceduta da questo fondamentale atto di riconoscimento». F. D'AGOSTINO, *La sanzione nell'esperienza della pena* (cf. nt. 17), 22.

ferimenti hanno allusione alla sanzione come a una pena. Nel libro VI appare il concetto di pena unito a quello della sanzione, in una sorta di interscambio non sempre chiaro tra i due significati. In effetti i primi due titoli utilizzano entrambi i termini come se fossero sinonimi. Così abbiamo il titolo del Libro VI: «Delle sanzioni nella Chiesa», seguito immediatamente dal titolo della prima parte: «Dei delitti e delle pene in generale». Tuttavia nel can. 1311 e nel can. 1312 §1, i termini cambiano la loro relazione, non essendo più sinonimi, ma inclusivi uno dell'altro: «castigare con sanzioni penali» e «le sanzioni penali nella Chiesa sono»²¹. La prima cosa che dobbiamo dire della pena, a proposito di questa frase, è che essa si trova compresa nel gruppo delle sanzioni canoniche, quindi è all'interno di questo concetto che dobbiamo situarla per poterla comprendere meglio. Secondo questo canone alcune sanzioni sono penali, altre no²².

Tuttavia ci sono altri riferimenti come i cann. 207 §2 (vincoli sacri riconosciuti e sanzionati per la Chiesa), 578 (i propositi dei fondatori approvati dall'autorità), o 1063, 4° (condurre una vita santa). Sanzionare indica pertanto l'applicazione di una pena o l'approvazione di un qualcosa. Fondamentalmente contiene l'idea di un intervento dell'autorità che ordina, conferma, castiga, creando sempre un «vincolo giuridico nuovo» con un suo atto²³.

Giustamente il termine «penale», inteso come accezione di sanzione, sta ad indicare che non tutte le sanzioni nel CIC hanno questo carattere. Non credo che in questo caso si sia voluto impiegare l'aggettivo penale accanto alla pa-

²¹ Si tratta dell'unica circostanza, d'altra parte, in cui sanzione e pena si incontrano nella medesima frase, determinandosi mutuamente.

²² D'altra parte ricordiamoci che la sanzione intesa nel senso più ampio è ciò che è servito come criterio per distinguere le leggi imperfette, meno che perfette e più che perfette. Cf. M. CONTE A CORONATA, *Institutiones Iuris Canonici*, Torino 1939, 18.

²³ G. DI MATTIA, «La normativa di diritto penale nel *Codex iuris canonici* e nel *Codex canonum ecclesiarum orientalium*», *Appollinaris* 65 (1992) 156.

rola sanzione solo per indicare che esistono in questa sezione altri mezzi, come i rimedi e le penitenze, che non possiedono questo carattere, se non perché giustamente in questa sezione si sono compresi tutti gli strumenti penali, anche se alcuni di essi non si possono definire dal punto di vista strettamente tecnico «pene»²⁴.

Quali sono queste sanzioni?

Se intendiamo la sanzione come una risposta dell'ordinamento giuridico verso quelle condotte che di discostano dalla legge, il nostro sguardo si rivolge in primo luogo verso un campo che raramente è considerato come parte delle sanzioni: la nullità degli atti giuridici. Tali atti sono l'espressione della volontà umana rivolta a produrre determinati effetti giuridici. Affinché questa espressione di volontà possa raggiungere il suo fine, è necessario che essa abbia propri determinati elementi e i requisiti richiesti dalla legge. Infatti, non si può considerare atto giuridico un «fatto giuridico» perché non è radicato nella persona, così come non si possono chiamare queste azioni atti «dell'uomo», dal momento che non interviene la volontà della parte attrice per il fatto che l'atto espresso non corrisponde all'intenzione della persona. In alcuni casi l'assenza di uno degli elementi stabiliti dalla legge determina la nullità, ma non l'illiceità dell'atto stesso²⁵.

La risposta dell'ordinamento è chiara: si dichiara che tali atti sono nulli. Questa nullità è prevista dalla legge nelle forme di leggi inabilitanti o indisponenti (can. 10). La formula utilizzata può essere quella di *ipso iure*, cioè l'atto non produce

²⁴ Mi discosto qui dalla dottrina esposta da P. RONZANI, *La pena ecclesiale*, Padova 2004, 11. Nello stesso senso si veda anche A. BERTOLA, «Pena canonica», in *Novissimo Digesto*, Torino 1965, 843; P. CIPROTTI, «Pena», in *Enciclopedia del Diritto*, XXXII, Milano 1982, 856; M. PISTOCCHI, «Dei delitti e delle pene nel foro ecclesiastico», *Monitor Ecclesiasticus* 5 (1933) 210.

²⁵ Cf. L. VELA, «Atto giuridico», in C. CORRAL SALVADOR – V. DE PAOLIS – G. GHIRLANDA, ed., *Nuovo dizionario di Diritto canonico*, Cinisello Balsamo – Milano 1993, 66.

il suo effetto, è invalido, ecc.²⁶. Ovviamente l'intenzione della legge è quella di garantire gli effetti giuridici degli atti perché in questo è in gioco la sicurezza giuridica stessa della società.

In tutti questi casi il «soggetto» della sanzione è l'atto, a volte per un difetto dell'atto stesso, invalidante, o per un difetto della persona, ad ogni modo l'obiettivo della legge è sempre l'atto in sé.

Nel caso delle leggi irritanti o inabilitanti, cui riferisce il can. 10, si segue la stessa logica interpretativa che in seguito sarà esplicitata nel can. 18, cioè l'interpretazione deve essere rigida.

Come si può osservare, si incontrano in queste linee elementi comuni con le pene: la previsione di certe condizioni, la protezione di un bene della società, l'interpretazione e, infine la sanzione prevista. Tenendo conto di questi elementi è chiaro che quando parliamo di pena stiamo parlando di una sanzione, però di un tipo diverso da quelle presentate finora, perché queste sono rivolte all'atto, mentre le sanzioni penali sono *ad personam*, il che implica che solo la persona può essere perseguita con la pena, escludendo così, ad esempio, le corporazioni.

4. La pena è una sanzione per un delitto

Questo aspetto appare tanto chiaro al lettore che quasi non vale la pena di soffermarci in questa nostra riflessione. Ma quando vediamo come vengono utilizzate alcune sanzioni penali, ci rendiamo conto che l'ovvio viene spesso dimenticato. Il fatto di parlare della pena come risposta della società ecclesiale per un delitto commesso, ci porta a considerare il reato nella sua complessità istituzionale. Si tratta di un atto umano, con il quale un fedele battezzato, in modo volontario e cosciente, decide di non obbedire, ignorare o semplicemente trasgredire una disposizione del legislatore che ha fissato una pena. Queste condotte sono

²⁶ Cf. M. SANZ, «Comentario al can. 10», in PROFESORES DE LA FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA, *Código de Derecho Canónico. Edición bilingüe comentada*, Madrid 2001¹⁷, 22.

previste dal legislatore, sono note al delinquente (nella loro portata e dell'importanza del valore da proteggere) e ciò nonostante, egli decide di porle in atto.

Nel parlare di delitto si suppone che tale azione fu provatamente ricondotta alla volontà e all'intenzione dell'autore. Tale relazione di causalità, l'imputabilità, è accertata da parte del giudice attraverso un procedimento ugualmente previsto dall'autore della stessa legge (cann. 1341-1353 e cann. 1717-1731). In questo processo, lo stesso reo è interpellato per arrivare a ottenere il fine della pena prevista dallo stesso processo (can. 1341 e can. 1718).

Il reato appare così come il detonatore che fa scattare il sistema previsto dalla legge per rispondere all'aggressione del delinquente, molte volte attraverso la pena²⁷.

5. La pena è una sanzione «repressiva»

In questa sezione desideriamo partire da alcune intuizioni che A. Vitale ci presenta nel suo esteso lavoro sopra la pena. Dico intuizioni, perché a nostro parere anche quando cambia il punto di partenza per distinguere la pena da altre sanzioni penali, è necessario attualizzare e avanzare nella linea presentata dall'autore²⁸.

Il punto di partenza è la Chiesa stessa. Non si può pensare il diritto penale senza tenere conto in quale tipo di società esso è impiantato e a che tipo di persone è diretto²⁹. Per un lato, la Chiesa, come società umana, struttura portante di un mistero

²⁷ Su questo punto della sanzione come risposta a un delitto si basa V. De Paolis, per affermare che il can. 96, determinando che la persona può essere privata dell'esercizio di alcuni diritti a seguito di una sanzione, ci si sta riferendo a una sanzione penale. Cf. «Sanzione e disciplina», in *Nuovo dizionario di Diritto Canonico* (cf. nt. 25), 956.

²⁸ A. VITALE, «Contributo ad una teoria delle sanzioni nell'ordinamento canonico», *Ephemerides iuris canonici* 18 (1962) 234-286; 20 (1964) 110-159.

²⁹ Cf. V. DE PAOLIS – D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa* (cf. nt. 8), 52-53. Questo aspetto della pena è stato approfondito nel nostro articolo «La medicinalità della pena canonica», *Periodica* 99 (2010) 251-305.

che la precede, dotata di un sistema giuridico ordinato al conseguimento di un fine che la trascende. Sistema che comporta un insieme di norme che regolano la vita dei suoi membri in relazione alla società stessa e agli altri membri. Dette norme implicano la regolamentazione sul piano giudico di realtà che sono «scopi giuridici», regolamentando l'accesso ai mezzi attraverso i quali opera la grazia, come, ad esempio, i sacramenti. Questo non deve sorprendere, dal momento che nella Chiesa, per la sua stessa natura, la dimensione della grazia e la dimensione societaria sono indissolubilmente unite e inevitabilmente distinte³⁰.

D'altro lato, i fedeli membri di questa società hanno scelto la loro appartenenza concreta ad essa, perché essa stessa si propone come mezzo per il fine che si desidera conseguire: la vita eterna, la salvezza dell'anima. Come risulta chiaro, tale fine è fondamentalmente un bene. Così, coincide pienamente l'interesse generale dei membri con l'obiettivo proprio della società, in modo tale che tale fine si identifica con il bene da raggiungere sia per la struttura stessa della Chiesa che per ciascuno dei suoi fedeli³¹.

Coincidendo l'interesse generale dei fedeli con il fine della Chiesa, è logico che questa non può ammettere certi comportamenti che impediscono, lesionano o minano la ricerca del *bene comune*. Il modo di rispondere a tali atteggiamenti è attraverso le norme che prevedono tali comportamenti determi-

³⁰ Cf. A. URRU, «Natura e finalità della pena canonica» (cf. nt. 10), 63.

³¹ «È noto infatti che l'interesse supremo del fedele è quello di raggiungere la vita soprannaturale. Ora, se questo fine dovesse essere perseguito semplicemente con un'opera di perfezionamento interiore del soggetto stesso, nessun bisogno vi sarebbe di un ordinamento giuridico; cioè, in altre parole, il fine essenziale e individuale del fedele, teoricamente, non è di per sé idoneo ad assumere rilevanza di vero e proprio interesse giuridico. Senonché Gesù Cristo ha voluto che questo fine individuale soprannaturale fosse raggiunto attraverso la partecipazione ad una società in cui i fedeli fossero sottoposti ad una vera e propria potestà di guida e di governo, e che fosse la depositaria e la dispensatrice di quei segni visibili della Grazia, i Sacramenti, indispensabili al raggiungimento del fine ultimo». A. VITALE, «Contributo» (cf. nt. 28), 253.

nando una reazione concreta per quelli più importanti: la sanzione³². Il fondamento di questa prerogativa si incontra nella completa corrispondenza tra «personalità» e «società», vale a dire, nel fatto di essere membro di questa società concreta scelta in virtù della sua capacità di essere «sacramento di salvezza».

La sanzione, pertanto, è un mezzo per garantire che l'ordinamento giuridico, come istituzione portatrice di fine generale o, come abbiamo detto, di un bene comune, possa essere efficace. Un sistema giuridico che non tenga conto di una risposta a quegli «atteggiamenti» che possono determinare una sofferenza al suo interno, non sarà in grado nemmeno di farsi garante di quei fini che intende conseguire. Così, la sanzione si colloca prima del bene comune e in relazione con questo fine generale, nel suo modo di attuarlo, permettendoci di operare alcune distinzioni utili per vedere la pena da una prospettiva diversa³³.

La ricerca della vita eterna è il motivo per il quale l'uomo ha chiesto e ricevuto il battesimo. Questa volontà si unisce così alla stessa volontà di Cristo di offrire la vita eterna e di istituire la Chiesa. Pertanto questa concordanza tra la volontà del fondatore e quella di coloro che accolgono questa offerta costituisce la struttura teologica della Chiesa, che, per il fatto di essere costituita da uomini, esige una organizzazione giuridica speciale volta all'attuazione di quella colonna di grazia che la sostiene e le imprime il suo significato. È intorno a questo che le sanzioni sono costituite.

³² Cf. A. VITALE, «Contributo» (cf. nt. 28), 255.

³³ Aggiunge l'autore che stiamo seguendo: «È necessario premettere che il concetto di bene comune è peculiare ad ogni singolo ordinamento, in quanto presuppone da parte dell'ordinamento stesso una scelta dei fini ritenuti come essenziali alla vita della società organizzata, e d'altra parte solo in relazione a questo particolare bene comune si giustificano le sanzioni che, dovendolo tutelare, vivono, per così dire, di luce riflessa, tanto che buona parte di esse sarebbe del tutto inconcepibile in un altro ordinamento, che avesse idee diverse circa gli scopi essenziali da perseguire istituzionalmente». A. VITALE, «Contributo» (cf. nt. 28), 260-261.

A differenza delle sanzioni stabilite nella società civile che sono rivolte alla cura di questo o di quel bene, in riferimento a una generica convivenza sociale, nella Chiesa tali sanzioni sono destinate a custodire la *salus animarum*, la quale non ammette deviazioni o contraddizioni perché con questo si negherebbe la ragione stessa della Chiesa³⁴. Questa struttura giuridica deve riconoscere un elemento, secondo l'autore che commentiamo, che è sì uno scopo giuridico, ma che costituisce anche il centro dell'unità tra i fedeli: «la carità»³⁵. Non si tratta di un mero sentimento ma della realtà unificante del Corpo Mistico di Cristo, dove la crescita spirituale umana di ciascun membro si riflette nel beneficio degli altri, e, alla stessa maniera, l'allontanamento dal cammino verso il bene comune, il comportamento cioè contrario al fine generale, determina un danno a tutto il corpo, frammentandolo³⁶. Da qui si deve affermare che la sanzione, non solo si pone come garanzia del bene comune, ma anche come tutela della virtù della carità all'interno del corpo ecclesiale³⁷.

³⁴ Cf. A. VITALE, «Contributo» (cf. nt. 28), 263-264.

³⁵ «La carità appare quindi come un fattore potentissimo del *bonum commune Ecclesiae*, perché la sua presenza vivifica il Corpo Mistico e rende più agevole il raggiungimento della vita soprannaturale; molto esattamente si è fatto notare che la carità è nella vita soprannaturale quello che nella vita fisica è l'istinto di conservazione». A. VITALE, «Contributo» (cf. nt. 28), 265. Nello stesso senso si veda G. GHIRLANDA, «La carità come principio giuridico fondamentale costitutivo del diritto ecclesiale», *La Civiltà Cattolica* 128/2 (1977) 454-471.

³⁶ Cf. A. VITALE, «Contributo» (cf. nt. 28), 264. In questo senso si esprime Urru che afferma che uno degli aspetti della vita della Chiesa deve essere rivolto al suo stesso fine soprannaturale, inclusa la legge, sostenuta dalla carità. Cf. A. URRU, «Natura e finalità della pena canonica» (cf. nt. 10), 63.

³⁷ «e la tutela di un elemento metagiuridico mediante sanzioni giuridiche non deve troppo sorprendere, perché in quell'elemento si riassume il comandamento divino dell'amore, intorno ad esso risulta organizzato l'edificio della religione e la missione sociale della Chiesa, e quindi esso elemento non può mancare di riflettersi sull'ordine giuridico di questa società, quale conseguenza dell'inscindibile nesso che sussiste — bisogna

L'autore va tuttavia incontro a una difficoltà: come sapere quali sono i comportamenti, le azioni che violano la virtù morale della carità? È evidente che non si tratta soltanto di ciò che chiamiamo peccato, in quanto così definito, e perciò dovremo volgere lo sguardo verso comportamenti che non sono sempre rilevanti a livello giuridico. Se la carità è la virtù che rende possibile l'unità del Corpo mistico nell'aiuto mutuo per conseguire il bene comune, quello che lo impedisce, lo disorienta, lo confonde è il suo opposto. Ecco allora il concetto di «scandalo» assumendo la definizione classica di quegli atti o di quelle parole che sono meno retti o che sono occasione di danno spirituale agli altri. Se la carità è fattore di unione, lo scandalo un elemento di frattura, di rottura dell'identificazione del soggetto colpito con il valore che è stato lesionato³⁸.

sempre tenerlo presente — tra la sostanza religiosa e la forma giuridica della Chiesa». A. VITALE, «Contributo» (cf. nt. 28), 265.

³⁸ Cf. A. VITALE, «Contributo» (cf. nt. 28), 266. Si deve considerare che lo scandalo comporta «Un senso positivo [di scandalo] [...] il credente è invitato a provocare lo scandalo del Vangelo negli uomini del suo tempo, pur sapendo che questo può portare come conseguenza quello che lo stesso Gesù ha sofferto. Allo stesso tempo, scandalo può significare che il modo d'attuare degli stessi fedeli può portare essi stessi e gli altri a peccare. Questo nel fondo indica la mancanza di fedeltà alla persona del Signore, e perciò alle sue vie». D.G. ASTIGUETA, «Lo scandalo nel CIC: significato e portata giuridica», *Periodica* 92 (2003) 589.

Lo scandalo non è un elemento nuovo ma affonda le sue radici nei Vangeli (*Mt* 11, 3-6; *Mt* 18,6; ecc.) e nella stessa tradizione della Chiesa (basta ricordare il discorso di Pio XII all'Episcopato Italiano a proposito dell'uso della televisione, che presenta A. Vitale in «Contributo» [cf. nt. 28], 267), e nella legislazione ecclesiale (cann. 133 §3, 140, 595 §3 del CIC17 o i cann. 277 §2, 326, 1399 CIC83 o 552 §2, 2°, 577 §2, 587 del CCEO, tra gli altri).

Si può anche vedere: P.Y. CONDÉ «Le scandale canonique entre concept théologique et signe linguistique», *Revue du Droit Canonique* 50 (2000) 249-250; J. GHURT, «Scandalo», in L. COENEN – E. BEYREUTHER – H. BIETENHARD, ed., *Dizionario dei concetti biblici del Nuovo Testamento*, Bologna 1976, 1930; A. DI MARINO, «Scandalo», in F. COMPAGNONI – G. PIANA – S. PRIVITERA, ed., *Nuovo dizionario di teologia morale*, Torino 1990, 1153.

Così, la sanzione è volta a contrastare la violazione delle norme e la produzione dello scandalo, contribuendo in tal modo non solo a proteggere il bene comune, ma anche a mantenere le condizioni necessarie per noi perché si possa garantire la struttura interna della Chiesa³⁹.

Dopo aver visto, dunque, la stretta relazione che intercorre tra la sanzione e il bene comune della Chiesa, l'autore stabilisce una distinzione in base alla funzione propria delle sanzioni: alcune sono ordinate esclusivamente alla tutela del bene comune, intervenendo nei riguardi di coloro che hanno violato la legge in modo «repressivo», mentre altre — «preventive» — sono ordinate principalmente a prevenire che tale lesioni si producano, stabilendo le condizioni idonee per la ricerca del bene comune. È chiaro, come abbiamo detto, che tali fini che caratterizzano le sanzioni non sono presenti in modo esclusivo in un tipo o nell'altro di sanzione. Tra le prime si possono enumerare le pene e le sanzioni penali, tra le seconde, una serie di sanzioni disperse nel CIC, come possono essere le leggi inabilitanti.

Nella medesima maniera delle pene medicinali e in quelle espiatorie, la conversione del reo e il ristabilimento dell'ordine violato sono presenti in entrambi i tipi di sanzioni, qui l'autore pone in evidenza che si tratta di una funzione preponderante sia nell'una che nell'altra norma⁴⁰.

Un aspetto importante che si evidenzia è la presenza dell'«afflizione» nelle sanzioni, di cui abbiamo già parlato prima⁴¹. È necessario ribadire che l'afflizione è una caratteristica propria di tutte le sanzioni, anche quelle che comportano l'invalidità di

³⁹ Cf. A. VITALE, «Contributo» (cf. nt. 28), 267.

⁴⁰ Per questa distinzione l'autore si basa sul testo del can. 19 del CIC17 (attuale can. 18 CIC83) in cui si afferma: «Leges quae poenam statuunt aut liberum iurium exercitium coarctant aut exceptionem a lege continent, strictae subsunt interpretationi». Cf. A. VITALE, «Contributo» (cf. nt. 28), 268.

⁴¹ Si veda la pagina 504.

un atto⁴². Il punto è che nelle sanzioni repressive (le pene e i rimedi penali) il grado di afflizione è maggiore e determinante⁴³. Infatti, la sofferenza appartiene alla medesima definizione di pena del can. 2215, quando parla di «privazione di un diritto», e la sua assenza significherebbe un impoverimento del significato stesso della sanzione.

Due sono i tipi di afflizione che incontriamo nelle norme: a) l'afflizione che appartiene alla sostanza della pena, per il fatto che si infligge una sofferenza diretta al trasgressore della norma (per esempio la privazione di un ufficio, ecc.), che è ciò che incontriamo nella norma prima menzionata (can. 2215); b) l'afflizione che sorge non già dalla privazione in se medesima, ma da quella che sorge dall'applicazione della sanzione o, che è poi la stessa cosa, del processo, dal momento che il processo significa sempre porre in discussione il buon nome del possibile autore del crimine⁴⁴.

Questo aspetto sorge a partire dalla lettura di varie norme. Se teniamo in conto per esempio la distinzione tra noto, pubblico e occulto del delitto, che si esprime attraverso l'imposizione *latae sententiae* o la dichiarazione o l'applicazione *ferendae sententiae* di una pena, e che si traduce in conseguenze molto più gravi per la pace della comunità, in quanto producono un grave turbamento, e per lo scomunicato, in quanto dovrà subire un grado di afflizione più importante (per esempio la differenza nel can. 1331 tra i §§1 e 2)⁴⁵.

⁴² Anche quando si parla di sanzione come intervento dell'autorità per determinare un modo di vita dei fedeli, questo implica un limite all'esercizio del diritto che dovrà ordinarsi alla norma legittimamente stabilita.

⁴³ Cf. P. BARBERO, *Tutela della comunione ecclesiale e sanzioni canoniche*, Lugano 2011, 72.

⁴⁴ Cf. A. VITALE, «Contributo» (cf. nt. 28), 271-272.

⁴⁵ «Nel diritto canonico, invece, la pena può raggiungere il delinquente attraverso un'estesa ed interessante gamma di modalità, di cui il processo penale vero e proprio costituisce soltanto un estremo. All'estremo opposto troviamo quel singolarissimo tipo di sanzioni che sono le pene *latae sententiae*, in cui s'incorre *ipso facto commissi criminis* (can. 2217 § 1, 2°), e per le quali il reo *tenetur per se, etiam in foro externo, se gerere ut*

Nella medesima linea incontriamo, tra altre ragioni, il perché il legislatore desidera evitare i processi penali una volta che si è soddisfatto il fine della pena (can. 1341), per evitare l'onerosità che questo comporta in termini di energie e, giustamente, della lesione alla buona fama del reo (il cui diritto non si perde neanche con la condanna). In definitiva, il processo penale porta con sé una carica di afflizione che può giustificare il considerarlo come una pena che si aggiunge a quella inferta per il delitto⁴⁶.

Tra le sanzioni repressive abbiamo incluso anche i «rimedi penali e le penitenze». Certamente noi partiamo dalla dottrina che non le considera come pene e che molte volte accorda loro un valore preventivo⁴⁷.

Evidentemente i rimedi penali possono assumere una dimensione preventiva importante, ma resta il fatto che vengono applicati solo quando si sono verificati fatti che lasciano sospettare la presenza di delitti consumati o prossimi ad essere consumati. La prevenzione in questo caso cerca di «impedire» quello che sembra essere la causa di eventi per evitare mali maggiori. Se non esistesse un fatto, una grave imprudenza, una attitudine, tale rimedio, che è penale, sarebbe infondato e soggetto a un ricorso impugnatorio⁴⁸.

punitus, realizzando così quella caratteristica del foro interno extrasacramentale, secondo cui l'ordinamento giuridico assume a proprio organo di attuazione la volontà stessa del soggetto che, ponendosi in controsenso di esso, sa di dover sottostare al braccio ineluttabile di un Dio vendicatore». A. VITALE, «Contributo» (cf. nt. 28), 272.

⁴⁶ Cf. A. VITALE, «Contributo» (cf. nt. 28), 275.

⁴⁷ Come esempio si veda anche A. CALABRESE, *Diritto penale canonico* (cf. nt. 2), 140 o V. DE PAOLIS – D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa* (cf. nt. 2), 208, tra gli altri.

⁴⁸ «In conclusione, si può dire che i rimedi penali costituiscono un gruppo di sanzioni repressive dotate di minore afflittività, ed appunto perciò comminate a carico di coloro che hanno commesso violazioni non troppo gravi della legge, o che, pur avendo commesso dei veri e propri delitti, non sono, a giudizio dell'Autorità ecclesiastica, date le circostanze, da punirsi con vere e proprie sanzioni penali». A. VITALE, «Contributo» (cf. nt. 28), 282.

Tanto più che è la natura repressiva delle penitenze che, sempre penalmente, si applicano in relazione a un reato sostituendo una pena, ma con un minor grado di afflizione.

6. La pena è una sanzione *ad bonum commune directe ordinata*

Un passo seguente nella nostra riflessione è la considerazione delle sanzioni preventive, che possiedono, oltre al carattere esemplare, un caratteristica che ci permetterà di determinare la sostanza propria della pena è l'identità di altri mezzi sanzionatori che incontriamo nel Codice.

Abbiamo parlato della struttura a sostegno del bene comune della Chiesa. La salvezza delle anime passa necessariamente attraverso norme distinte. Alcune di esse non riguardano direttamente tal fine ma creano le condizioni necessarie perché tal fine possa essere raggiunto dai fedeli. Evidentemente non è la stessa cosa una norma che protegge direttamente la validità o la santità di un sacramento e quella che aiuta affinché la celebrazione dei sacramenti tenga conto della loro santità. Non è la stessa cosa una norma che riguarda l'obbedienza all'autorità legittima della norma che tutela l'organizzazione efficace dell'esercizio di tale autorità.

Le prime sono rivolte direttamente a custodire il bene comune (*ad bonum commune directe ordinata*), le seconde servono a creare le condizioni per un'esistenza pacifica e ordinata del bene comune (*intuitu boni communitatis inductae*)⁴⁹. Un esempio chiaro di questo tipo di sanzioni, secondo A. Vitale,

⁴⁹ In questo punto abbiamo preso le distanze da A. Vitale, che utilizza il termine *intuitu boni publici inductae*, per evitare la problematica non risolta tra privato e pubblico nella Chiesa. Inoltre il bene comune di cui abbiamo parlato si distingue, anche se possiede la stessa radice, dal bene della comunità o comunitario, perché ci sembra che mette in risalto l'aspetto più limitato che frequentemente queste sanzioni possiedono. Di solito queste sanzioni, che sono preventive, poggiano sullo scopo di evitar lo scandalo nella comunità.

sono quelle chiamate «preventive» che evitano il sorgere di stati d'animo tra i membri della comunità, come può essere lo scandalo⁵⁰.

Come abbiamo visto in relazione ad altre distinzioni, anche questa non è semplice. Molte volte il limite imposto all'esercizio di un diritto o la sua privazione possono sembrare una sanzione repressiva (una pena) e a volte come una sanzione preventiva. Un elemento chiave per questa distinzione è la presenza dello scandalo. Quando la sanzione è rivolta fondamentalmente ad evitare lo scandalo, ci troviamo di fronte a una sanzione preventiva.

Se prendiamo il caso della rimozione di un parroco (cann. 1740-1741) possiamo incontrare un esempio di quanto abbiamo detto, perché sempre siamo in presenza di un elemento afflittivo e di un altro preventivo, con la conseguenza che non è facile individuare quale dei due sia di fatto preponderante in questa distinzione⁵¹. Se un parroco perde la

⁵⁰ Cf. A. VITALE, «Contributo» (cf. nt. 28), 111. A questo proposito N. Boutros aggiunge che l'atto di autorità non può limitarsi alla repressione del delitto e del delinquente. Al contrario deve insistere sulla formazione della coscienza dei fedeli perché la ricerca del bene comune funga da forza morale. E infine sostiene che tutto ruota intorno alla scelta della persona per il bene comune. Cf. *Aspetti giuridico-teologici delle sanzioni e delle pene canoniche alla luce dell'ecclesiologia di comunione del Concilio Ecumenico Vaticano II*, Roma 2002, 145. D'altro lato V. De Paolis utilizza i concetti distinguendoli, ma unendoli in uno solo: la salvezza delle anime. Cf. «Sanzione e disciplina» (cf. nt. 27), 957.

⁵¹ «Infatti, ogni delitto suscita, nell'ordinamento della Chiesa, un duplice ordine di problemi, il primo consistente nella necessità di provvedere all'emenda del reo o almeno alla reintegrazione — attraverso una punizione esemplare — dell'ordine turbato (a questo primo ordine di problemi il diritto canonico cerca di dare una soluzione mediante le sanzioni penali, medicinali e vendicative); il secondo consistente nell'esigenza di evitare che il colpevole di un delitto possa divenire titolare di funzioni o fruire di dignità e privilegi che presuppongono nel soggetto investito una particolare dirittura morale, o, peggio ancora, che il colpevole di un delitto possa trarre proprio dal suo delitto una situazione vantaggiosa riconosciuta dall'ordinamento canonico». A. VITALE, «Contributo» (cf. nt. 28), 112-113.

buona fama, la sua permanenza in tale incarico potrebbe produrre uno scandalo, e, pertanto, alla lunga allontanare i fedeli dalla pratica della fede. L'aspetto afflittivo è la rimozione dell'ufficio, l'aspetto preventivo è, dati i motivi per i quali si applica il processo, quello di evitare lo scandalo o un male maggiore, se lo scandalo potrebbe condurre all'abbandono della fede. È evidente che molte volte sarà la qualità del reo che determinerà la necessità di applicare una di queste sanzioni, proprio perché è questa qualità che determinerà l'aggravarsi dello scandalo.

Un altro esempio che può essere di aiuto è la proibizione stabilita nel can. 1071 §1, 4°, di partecipare senza la licenza dell'Ordinario al matrimonio di quelli che abbandonarono notoriamente la fede cattolica. Analogamente il 1184 §1, 1° che obbliga a negare le esequie ai notoriamente apostati, eretici o scismatici. Certamente si tratta di sanzioni che contengono un elevato grado di afflizione, proprio a quello dei reati, però non si tratta tanto di castigare il delitto, ma di prevenire lo scandalo nei fedeli che vedono che sono concessi gli stessi diritti sia a coloro che hanno conservato la fede sia a coloro che l'hanno tradita. In questa maniera si creerebbe un certo relativismo nei fedeli.

Tenendo conto di quanto abbiamo detto finora, è chiaro che quelle che definiamo «pene ecclesiastiche» sono quelle sanzioni rivolte direttamente a custodire il bene comune della Chiesa e che in presenza di un reato, sono applicate ai fedeli membri della stessa Chiesa. Queste pene sono formalmente racchiuse nel titolo IV del Libro VI del CIC.

7. Alcune sanzioni che non sono pene

Abbiamo detto nell'introduzione che ciò che ha suscitato la nostra riflessione è stata la presenza nel Codice di Diritto Canonico di sanzioni altamente afflittive, che possono considerarsi le pene. Queste sono: la dimissione del religioso, specialmente *ex delicto*, la sospensione *ad cautelam*, la per-

dità dell'ufficio per la perdita della comunione ecclesiale (can. 194 §1, 2°), la negazione della sepoltura ecclesiastica (cann. 1184-1185), o le sanzioni previste nel can. 1457. Analizzeremo alcune di quest sanzioni. Il cui elenco non è tassativo, applicando le categorie previste da A. Vitale.

7.1 *La dimissione del religioso (cann. 694-696)*

La dimissione è il procedimento per il quale un religioso è espulso da un istituto di vita consacrata per la situazione in cui si trova a partire da certi atti commessi⁵².

La prima cosa che dobbiamo considerare è che l'espulsione dall'istituto conosce due strade: A) quella automatica prevista nel can. 694 §1, nei casi in cui il religioso A.1) ha abbandonato notoriamente la fede cattolica per eresia, scisma e apostasia (can. 751); A.2) i casi in cui ha tentato di contrarre matrimonio. B) attraverso un processo quando il religioso ha commesso i reati previsti dal can. 1397 (omicidio, furto, lesioni gravi), 1398 (aborto), 1395 (concubinato, abuso dei minori, altri peccato contro il senso comandamento con violenza, pubblici, permanenti, ecc.), o per altre cause gravi, estremi, imputabili al religioso, e giuridicamente provate, secondo il can. 696 §1.

Cosa hanno in comune questi casi?

Tre sono i punti in comune:

1) che si tratta di atti che sono assolutamente incompatibili con la vita consacrata. La vita consacrata appartiene alla vita e alla santità della Chiesa (cann. 207 §2; 574 §1; 607 §1; *LG* 44d). Si tratta di una nuova consacrazione che il fedele ha reso a Dio, che lo destina a una vita di redenzione del genere umano unendosi allo stesso atto di Cristo. È questo il cammino di perfezione fondato nella carità che il religioso

⁵² Cf. D. BOREK, «La dimissione dei religiosi a norma del can. 694 del Codex del 1983: è una pena espiatoria *latae sententiae*?», *Commentarium pro religiosis* 81 (2000) 83.

abbraccia con un voto speciale a Dio nella Chiesa, per fare della sua vita un atto di adorazione del Signore⁵³. È evidente che questa descrizione della vita consacrata è assolutamente incompatibile con gli atti considerati nei cann. 694 e 695.

Non è di minore importanza ricordare che il religioso ha fatto un'opzione di vita identificandosi non solo con Cristo che si consacra al Padre, ma anche attraverso una modalità di consacrazione speciale: una determinata congregazione o istituto. Questo implica l'identificazione con una spiritualità, con una mistica, con un gruppo concreto di persone.

2) Il secondo punto è il motivo per il quale viene espulso, il quale, salvo il can. 696 §1, è un atto considerato per il sistema giuridico come un reato. Questi atti hanno anche un altro trattamento nel Libro VI: nel can. 1364 che tratta dell'eresia, scisma e apostasia, prevedendo per essi la scomunica *latae sententiae* e nel can. 1394 che prevede la sospensione *latae sententiae*, la dimissione dallo stato clericale e l'interdizione *latae sententiae* nei casi in cui il religioso non sia sacerdote (§2). Il can. 1395 prevede una sospensione che può condurre, previa diffida, alla dimissione dallo stato clericale (si considera soggetto nel canone il solo chierico), mentre il can. 1397 prevede una pena secondo la gravità del delitto, restando il can. 1398 che determina ugualmente la scomunica *latae sententiae* per l'aborto. Gli altri casi gravi, sebbene non siano delitti, in alcuna maniera, nel vocabolario utilizzato sono trattati come tali, e questi potranno essere inquadrati all'interno del can. 1399.

3) Il risultato è l'espulsione dall'istituto religioso. La dimissione, poi, suppone una sanzione che comporta davvero la privazione di uno *status*, di un insieme di diritti e doveri, da cui il soggetto sarà «liberato» o privato, a seconda di come lo si guarda, a partire dalla concretizzazione della sanzione⁵⁴.

⁵³ Cf. G. GHIRLANDA, «La problematica della separazione del religioso dal proprio istituto», in L. GUTIÉRREZ, ed., *Il nuovo diritto dei religiosi*, Roma 1984, 154.

⁵⁴ D. BOREK, «La dimissione dei religiosi» (cf. nt. 52), 87. Su questo

Si tratta dunque di una pena?

Evidentemente ci sono molti elementi per considerarla tale, dato che esiste un reato, un aspetto di afflizione, una privazione di doveri e di diritti, ecc. Tuttavia ci sono alcuni elementi propri della pena che qui non si incontrano.

Si potrebbe dare una prima risposta al nostro *quaesitum*, affermando che non incontrandosi nel libro delle pene, l'espulsione del religioso non può essere considerato come una pena. A questa affermazione si potrebbe obiettare che basterebbe che nella prossima riforma essa sia inclusa tra le pene per poterla considerare tale. Potrebbe essere, ma sarebbe sufficiente per conformarla ad una pena?

Per altro lato, il procedimento non sembra un procedimento penale, né amministrativo, né giudiziario. Il procedimento è uguale per tutti gli istituti religiosi, maschili e femminili, molti dei quali non possiedono la potestà giurisdizionale necessaria per essere parte attrice di un processo. Evidentemente non si tratta di un processo giudiziale, per come è stato concepito. Non è stato previsto neanche nel processo amministrativo, regolato dal can. 1717ss. Certamente siamo di fronte ad un atto amministrativo che potrebbe dar luogo a un ricorso di questo carattere di fronte alla Segnatura Apostolica in certi casi⁵⁵. Si potrebbe dire dunque che si tratta di un procedimento amministrativo *sui generis*⁵⁶. Il problema che sorge è che, trattandosi di una sanzione che ha carattere perpetuo, essa non potrebbe essere applicata mediante un decreto, come è previsto nei cann. 695 e 696 (can. 1342 §2).

tema a proposito del CIC si può consultare J. GALLEN, «Dismissal of Religious in Lay Institutes», *Review for Religious* 16 (1957) 282; L. FANFANI, *De iure religiosorum*, Rovigo 1949, 703-705; A. LARRAONA, «Quaesita Canonica», *Commentarium pro Religiosis* 3 (1922) 318-324; S. GOYENECHE, «Consultationes», *Commentarium pro Religiosis* 13 (1932) 104-105; A. TABERA, *Il diritto dei religiosi*, Roma 1961, 582-585.

⁵⁵ Cf. V. DE PAOLIS, *La Vita consacrata nella Chiesa. Edizione rivista e ampliata a cura di Vincenzo Mosca*, Padova 2010, 575-576.

⁵⁶ Cf. D. BOREK, «La dimissione dei religiosi» (cf. nt. 52), 94.

Se si considera inoltre il tipo di sanzione, possiamo osservare che nel caso del can. 694 §1 si tratta per un lato di sanzioni *latae sententiae*, con carattere espiatorio, il quale si presenta contraddittorio, dato che in principio solo le pene medicinali si applicano automaticamente, e tra quelle espiatorie solo la proibizione dei certi diritti (can. 1336 §1, 3° e §2)⁵⁷. Infine, tenendo conto che il motivo non sempre è un reato, non si può pensare ad una pena per un atto che non è considerato reato per la legge, anche se, come abbiamo detto, può in certi casi essere inquadrato nel can. 1399. Una sanzione non può essere in certi momenti una pena e in altri un mero mezzo disciplinare.

Un punto che per noi è fondamentale è che possiamo distinguere il delitto come tale, in quanto azione contraria al bene comune della Chiesa e che tale delitto sia perpetrato da un religioso, il quale sovverte l'ordine necessario, la condizione che crea il presupposto affinché il corpo possa vivere serenamente la propria consacrazione⁵⁸. Per il delitto riceverà la pena stabilita nel libro VI (quando si tratta veramente di un delitto) seguendo la procedura stabilita nel libro VII. Dal momento che si tratta di una lesione alla convivenza pacifica del bene comune e per evitare lo scandalo, si applicherà l'espulsione dallo stato⁵⁹. Perciò possiamo concludere che si tratta di una sanzione preventiva *intuitu boni communitatis inductae*.

⁵⁷ Cf. D. BOREK, «La dimissione dei religiosi» (cf. nt. 52), 93-94.

⁵⁸ La finalità della sanzione in questo caso è: «(1) garantire la disciplina, perché il religioso possa perseguire il fine della sua consacrazione; 2) recuperare anche il religioso che ha commesso le violazioni contro la disciplina a rinnovare il suo impegno di fedeltà; 3) garantire i diritti del religioso nel processo di dimissione; 4) assicurare il bene della comunità, evitare lo scandalo, ristabilire la giustizia, e aiutare il religioso a ritornare sulla buona strada». V. DE PAOLIS, *La Vita consacrata nella Chiesa* (cf. nt. 55), 575.

⁵⁹ Cf. A. VITALE, «Contributo» (cf. nt. 28), 157.

7.2 *Le irregolarità ex delicto (can. 1041)*

L'*irregolarità* è una privazione che stabilisce il legislatore del diritto ecclesiastico per ricevere o esercitare l'ordine sacro ricevuto. Queste proibizioni possono derivare da un difetto della persona, come il caso di pazzia, o dai reati, come l'aborto, il tentato matrimonio, ecc. (can. 1041 § 1, 2°-4°)⁶⁰.

L'*irregolarità* proveniente da un reato costituisce una realtà diversa dalla pena. Un medesimo comportamento può dar luogo ad entrambe le sanzioni, però non la si può inquadrare come espressione della medesima realtà giuridica. Di fatto la pena può essere applicata sia per legge come per precetto mentre l'*irregolarità* può essere definita solo per legge. Al medesimo modo l'*irregolarità* è automatica mentre la pena può essere applicata *latae sententiae* o *ferendae sententiae*. L'*irregolarità* è dispensata sempre dal foro esterno, mentre la pena può esserlo anche nel foro interno sacramentale. Infine può accadere che la pena e l'*irregolarità* si applichino simultaneamente e che, in un dato momento, la pena sia rimessa, restando in piedi l'*irregolarità*⁶¹. Come si può vedere, non si può perciò identificare l'*irregolarità* con la pena.

⁶⁰ Un autore indica che il testo del can. 1041 §1, 4° non utilizza la parola delitto *ex profeso*, per evitare che i battezzati possano essere esonerati da tale macchia e possano in forza del battesimo essere liberi dalla proibizione stabilita dal canone. Dato che si tratta, aggiungiamo noi, di una legge di diritto naturale è logico che la legge non opera distinzioni tra i destinatari della norma. Cf. J.M. GONZÁLEZ DEL VALLE, «Comentario al can. 1040», in Á. MARZOA – J. MIRAS – R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, ed., *Comentario exegetico al Código de derecho canónico*, III/1, Pamplona 2002³, 978. Di opinione contraria sembra essere V. De Paolis, il quale sostiene che non essendo battezzato non sarà soggetto alla legge canonica e pertanto non potrà incorrere nell'*irregolarità ex delicto*. V. DE PAOLIS – D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa* (cf. nt. 2), 184. Crediamo che non considerandosi l'aborto e le altre azioni come delitti ma in quanto azioni in se stesse, si possa loro applicare, dopo il battesimo, l'*irregolarità* proveniente da tali azioni.

⁶¹ Cf. V. DE PAOLIS – D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa* (cf. nt. 2), 178.

Resta da chiedersi se essa costituisca una sanzione. Evidentemente si tratta di un mezzo che dispone la legge in modo afflittivo, che restringe l'esercizio dei diritti del fedele cristiano (ci riferiamo all'irregolarità all'esercizio di un ministero, dato che ricevere gli ordini non è mai un diritto), in base a un fatto delittuoso⁶².

Pertanto si deve stabilire che si tratta di una sanzione e non di una pena, *intuitu boni communitatis inductae* la cui finalità è di garantire e custodire la dignità del sacramento dell'ordine⁶³.

7.3 *Diversi tipi di sospensioni*

«La sospensione è una censura con la quale si proibisce al chierico l'esercizio di alcuni diritti che gli derivano dall'autorità dell'ordine, dal ruolo o da un ufficio»⁶⁴. Come tale, la sospensione può riguardare tutti i diritti o solo alcuni di essi, in ciascuno degli ambiti sopra indicati, in base a quanto stabilito nella sentenza (can. 1334 §1), in funzione della gravità dei suoi effetti e alla possibilità di celare una dimissione dallo stato clericale «di fatto», solo la legge lo può stabilire *latae sententiae* senza determinarne la durata (can. 1334 §2).

Attualmente, la sospensione è considerata una pena medicinale, a differenza del can. 2298, 2° CIC17, che la considerava dunque come una pena vendicativa. Di fatto, senza

⁶² È curioso che nella tradizione canonica il tema delle irregolarità appartenga al diritto penale. Fu nella codificazione del 1917 che passò da questo ambito al sacramentale, dove rimase fino alla legislazione attuale. Cf. A. VITALE, «Contributo» (cf. nt. 28), 158.

⁶³ Cf. P. MILITE, «Utrum “pedofilia” irregularitas “ex delicto” est? Et, quatenus affirmative, indolem poenam habet an non?», *Apollinaris* 76 (2003) 582.

⁶⁴ F. AZNAR, «Comentario al can. 1333», in PROFESORES DE LA FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA, *Código de Derecho Canónico. Edición bilingüe comentada*, Madrid 2001¹⁷, 700.

dubbio, la sospensione può assumere altri nomi, ed avere una vita propria, non sempre secondo la mente del legislatore.

In effetti è chiaro che la sospensione come proibizione all'esercizio di certi diritti, può essere imposta come una pena espiatoria. Se vediamo il 1336 §1, 3°, incontriamo la proibizione di esercitare la potestà, l'ufficio, l'incarico, il diritto, la facoltà, la grazia, titoli, ecc. La proibizione può abbracciare tutto o parte dell'esercizio dei diritti appena menzionati. L'unica differenza è da quando gli atti posti in essere in violazione della proibizione sono invalidi, a differenza della sospensione *ferendae sententiae* e *latae sententiae*, potrebbe la legge o il precetto che li definisce, determinare quali atti sono invalidi (can. 1333 §2).

Come si può osservare, entrambe le proibizioni sono pene in senso stretto, inflitte come conseguenza di un delitto attraverso una sentenza impositiva o dichiarativa. Secondo la nostra terminologia, sono sanzioni repressive.

La legislazione codificata conosce altri tipi di sospensione. Il can. 1722, nell'ambito del processo penale, permette all'Ordinario, dopo avere sentito il promotore di giustizia e citato l'accusato, di «allontanare» quest'ultimo dall'esercizio del ministero sacro o di un ufficio o un incarico ecclesiastico. Questi mezzi cessano automaticamente quando finisce il processo. Questo mezzo è riconosciuto attraverso il procedimento stabilito attraverso il giudizio nei confronti dei cosiddetti *delicta graviora*, estendendo la sua applicazione all'investigazione previa⁶⁵.

La ragione di questa misura è quella di «evitare gli scandali, difendere la libertà dei testi e garantire il corso regolare della giustizia». Dato che si tratta di una norma che impedisce o limita i diritti di un fedele, non può essere soggetta a una interpretazione estensiva (can. 18). Pertanto qualsiasi uso al di

⁶⁵ Cf. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLE FEDE, Normas sobre los delitos reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe, o Normas sobre los delitos contra la fe o sobre los delitos más graves, 21/05/2010, *AAS* 102 (2010) 419-434, art. 19.

fuori dell'ambito processuale o dei motivi indicati si configura come un abuso di potere. Si tratta di una sanzione realmente preventiva per evitare lo scandalo e affinché l'amministrazione della giustizia, che garantisce giustamente la sussistenza del bene comune, possa seguire il suo corso.

Altre misure con le medesime caratteristiche incontriamo nelle norme date per i casi in cui il ministro sacro chiede la dispensa dagli obblighi dello stato clericale⁶⁶. Nell'art. 4 si stabilisce che una volta ricevuta la richiesta di dispensa l'Ordinario deve sospendere preventivamente il richiedente dall'esercizio. La ragione di questa disposizione non è chiara, dal momento che il primo interessato a non porre in essere gli atti del suo ministero è il richiedente stesso. Si potrebbe pensare ad una mancanza di fiducia verso chi desidera ritirarsi, ecc. Il punto è che si tratta di una sospensione, che non dipende né da un delitto, né dalla sua verifica. Come si vede si tratta di una sanzione difficile da inquadrare, il cui unico fondamento sarebbe prevenire che dall'esercizio del ministero del sacerdote richiedente, quindi solo per la richiesta, possa scaturire uno scandalo per i fedeli, cosa che collocherebbe questa misura nell'ambito delle sanzioni *intuitu boni communitatis inductae*.

Più incomprensibili risultano altre misure che si applicano nell'ambito delle relazioni tra vescovi e sacerdoti. Abbiamo sentito che alcuni ordinari di fronte ad alcuni problemi con i sacerdoti hanno fatto ricorso frequentemente alla sospensione. Non si tratta sempre di problemi processuali che esigono allontanamento del sospettato o dell'accusato. Non si tratta di coloro che hanno chiesto di essere esentati dal ministero per sollecitare la dispensa dagli ordini sacri, ai quali *ad cautelam* si impone la sospensione, dato che si possono pro-

⁶⁶ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Norme per la dispensa del celibato sacerdotale a istanza di parte, 14/10/1980, *AAS* 72 (1980) 1136-1137, art. 4.

durre situazioni di confusione per i fedeli. Ci sono casi di semplice indisciplina o mancanza di intesa con il superiore che a volte spingono all'utilizzo di queste misure. È chiaro che si tratta di una situazione assolutamente ingiusta, infondata e contraria in tutto all'ordinamento giuridico, per il quale potranno essere citati in giudizio dai propri sacerdoti, dato che si sta infliggendo loro un grave danno per una negligenza posta in essere nell'ufficio loro assegnato (can. 1389 §2).

7.4 *Un caso particolare*

Vorrei presentare per ultimo un caso particolare. Il can. 1457 stabilisce:

§1. I giudici che, essendo sicuramente ed evidentemente competenti, si rifiutano di giudicare, o che non sorretti da alcuna disposizione del diritto si dichiarano competenti e giudicano e definiscono le cause, oppure violano la legge del segreto, o per dolo o negligenza grave procurano altro danno ai contendenti, possono essere puniti dall'autorità competente con congrue pene, non esclusa la privazione dell'ufficio.

§2. Alle medesime sanzioni sono soggetti i ministri e i collaboratori del tribunale, se fossero venuti meno al loro dovere come sopra; tutti questi anche il giudice li può punire.

Questa norma presenta delle caratteristiche molto interessanti. Evidentemente si tratta di una fattispecie penale, dato che determina una condotta: si rifiutano di giudicare o si dichiarano competenti o violano la legge del segreto.

Questa condotta viene anche definita nelle sue condizioni: deve essere evidente la competenza o incompetenza; devono provocare un danno ai contendenti. Inoltre viene determinata la qualità dell'autore che compie l'atto: il giudice o i ministri o gli aiutanti del tribunale.

Riguardo la pena, in un primo momento la si considera indeterminata, arrivando alla fine alla privazione dell'ufficio, che è una pena determinata espiatoria.

La domanda che possiamo porci qui è la seguente: si tratta di una fattispecie? Si tratta di una pena? La prima risposta non può che essere affermativa. Possiede tutti gli elementi che devono avere le leggi penali, perciò se c'è una differenza con le pene del libro VI è meramente formale: non è considerata in quel libro.

Nonostante questo, però, ci lascia perplessi il fatto che la norma è assolutamente una ripetizione di quanto viene detto nel can. 1389, il quale indica:

§1. Chi abusa della potestà ecclesiastica o dell'incarico sia punito a seconda della gravità dell'atto o dell'omissione, non escluso con la privazione dell'ufficio, a meno che contro tale abuso non sia già stata stabilita una pena dalla legge o dal precetto.

§2. Chi, per negligenza colpevole, pone od omette illegittimamente con danno altrui un atto di potestà ecclesiastica, di ministero o di incarico, sia punito con giusta pena.

Come si può chiaramente vedere la norma appena presentata già considerava tutte le possibilità di abuso di ufficio e di negligenze, perciò il can. 1457 risulta una ripetizione. Quale è il senso di questa ripetizione? Riteniamo che il senso stia nel fatto che propriamente la finalità di questa norma è diversa da quella precedente. Mentre quanto stabilito nel can. 1389 è una pena vera e propria, destinata alla tutela del bene comune della Chiesa, in modo diretto e chiaro, la norma del can. 1457 non fa che ripetere il divieto per procurare il bene pubblico, cioè, garantire il pacifico esercizio dei diritti dei fedeli all'interno dell'amministrazione della giustizia.

Risulta un caso diverso di altri presentati in questa sezione in quanto si tratta della stessa disposizione. Comunque, la cosa è interessante perché mette in evidenza come una stessa determinazione giuridica può avere due finalità, anche se quanto viene regolato rimane praticamente lo stesso.

8. Conclusione

Abbiamo presentato una riflessione sul senso della pena. Speriamo che questo studio abbia potuto contribuire alla discussione sul tema, e riteniamo che riprendere l'opera di Vitale potrebbe costituire l'occasione per continuare la discussione sul senso della pena. Certamente non abbiamo voluto seguire in tutto la dicitura da questo autore utilizzata (*intuitu boni publici*), ma soltanto le sue intuizioni fondamentali (sanzioni repressive e preventive).

Non possiamo tralasciare di ribadire che tutte le distinzioni presentate in maniera tante volte categorica, in realtà non sono tanto chiare. Tutte le sanzioni hanno una finalità repressiva e allo stesso momento preventiva. Il criterio dell'inserimento di una sanzione in una o l'altra categoria è la finalità prevalente in essa.

È chiaro, inoltre, che per intendere la pena non possiamo perdere di vista il fatto che si tratta di una specie di sanzione e che, come tale, deve essere analizzata nel suo insieme per vedere cosa la accomuna e cosa la distingue dalle altre sanzioni.

Forse questo è il punto importante che può generare confusione: l'identificare la pena con la sanzione può indurre a dare un senso diverso alle sanzioni, definendo come pena ciò che di fatto non lo è. Tale è il caso della dimissione dallo stato religioso che partendo da un reato, senza dubbio può essere considerata come una pena per le ragioni sopra esposte.

D'altro lato, occorre ribadire che la distinzione è non solo nella sostanza ma anche nella forma, dato che le pene sono quelle considerate dal legislatore con le sanzioni penali e dunque trattate a parte. Questo diventa evidente quando vediamo il can. 1457, in cui, come si vede chiaramente, si stabilisce un certo tipo penale, che in fondo non fa che ripetere quanto si trova in altri canoni, tanto nella *fattispecie* quanto nella pena, inseriti nel precedente libro VI (can. 1389). Senza dubbio, il fatto di possedere tutte le caratteristiche d'una *fattispecie*, e che questa stessa sia stata

già prevista nel libro VI, indica che in realtà ciò che prevale è l'aspetto comunitario, l'aspetto preventivo che fa di essa una sanzione *intuitu boni communitatis*.

La distinzione tra pene repressive e pene preventive che Vitale ci presenta ha il valore di superare una vecchia antinomia: giuridico-pastorale. Il problema è che stabilire che una norma è giuridica o di carattere pastorale sembra indicare che appartengono a due ambiti totalmente distinti o antagonisti, obbligando gli autori a «stratagemmi» per non opporle né indentificarle, senza tener conto che il senso pastorale nel momento di utilizzare il sistema giuridico implica più un criterio soggettivo o spirituale che il criterio di applicazione tecnica delle norme e dei principi giuridici⁶⁷.

Inoltre risulta evidente che quando nel can. 96 si parla di sanzioni che possono impedire l'esercizio di alcuni diritti, non si sta necessariamente parlando di pene, ma dell'insieme di sanzioni penali che possono impedirlo.

DAMIÁN G. ASTIGUETA, S.J.

⁶⁷ T. García Barberena, senza dubbio utilizza la categoria «pastorale» nel senso che qui abbiamo attribuito alle sanzioni *intuitu boni communitatis inductae*. Cf. T. GARCÍA BARBERENA, «De la noción, clases» (cf. nt. 2), 287.